



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 01252/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. Vincenzo De Santis contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione n. 019/CFA, resa in data 21 settembre 2020 dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello della FIGC, con la quale, in reiezione del reclamo n. 6 interposto dal ricorrente, sono state confermate, a carico del medesimo, le sanzioni dell'inibizione per 4 anni e dell'ammenda di € 50.000,00, per la violazione, in concorso con altri tesserati, dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS FIGC vigente all'epoca dei fatti, trasfuso nell'art. 30, commi 1, 2 e 5, CGS FIGC attualmente in vigore.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 7 ottobre 2021.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito